

Legge regionale 07 febbraio 1990 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

TITOLO IV

INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Art. 39

Programmi annuali di esercizio dei trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.)

- 1.** Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell' annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all' articolo 48, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 82.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 246.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 40

Programmi di investimento per i trasporti pubblici locali (programma 1.5.5.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 1), e dall' articolo 56 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 6.787.500.000 per l' anno 1990.
- 2.** Il predetto onere di lire 6.787.500.000 fa carico al capitolo 4009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
- 3.** Per le finalità previste dall' articolo 55, primo comma, punto 2), e dall' articolo 58 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ed in applicazione della lettera b) del terzo comma del predetto articolo 55 della citata legge regionale 41/86, è autorizzata la spesa di lire 2.262.500.000 per l' anno 1990.

4. Il predetto onere di lire 2.262.500.000 fa carico al capitolo 4010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Art. 41

Contributi ai Comuni per la redazione dei piani per il traffico(programma 1.5.5.)(1)

1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, compresi nel DPGR previsto dall' articolo 11 medesimo, contributi per la redazione dei piani per il traffico.

2. Le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. La misura dei contributi non potrà superare il 60% della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dei singoli piani.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 3969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.

Note:

1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 37, comma 3, L. R. 39/1995

Art. 42

Trasporti speciali e straordinari(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 43

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010